

D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito in L. 6-8-2008 n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (205).
(1)

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. (2) (3)

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario. (4)

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; (5)

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». (6)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(2) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 22 febbraio 2010, n. 24).

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 maggio 2009, n. 57.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la Corte di appello di Milano - settore civile - il D.M. 28 maggio 2010; per il Tribunale di Monza - settore civile, il D.M. 28 maggio 2010; per il Tribunale di Modena - settore civile - il D.M. 2 luglio 2010 ; per il Tribunale di Rimini - settore civile il D.M. 2 luglio 2010; per il Tribunale di Bologna - settore civile - il D.M. 25 ottobre 2010; per il Tribunale di Brescia - settore civile - il D.M. 12 novembre 2010; per la Corte d'appello di Brescia - settore civile - il D.M. 12 novembre 2010- per la Corte d'appello di Venezia - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Bassano del Grappa - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Verona - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Belluno - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Treviso - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Venezia - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Vicenza - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Padova - settore civile - il D.M. 4 febbraio 2011; per il Tribunale di Crema - settore civile - il D.M. 21 febbraio 2011; per il Tribunale di Rovigo - settore civile - il D.M. 28 gennaio 2011; per il Tribunale di Catania - settore civile - il D.M. 1° aprile 2011; per il Tribunale di Lecco - settore civile - il D.M. 26 luglio 2011; per il Tribunale di Verbania - settore civile - il D.M. 26 luglio 2011; per il Tribunale di Cremona - settore civile - il D.M. 4 febbraio 2011; per il Tribunale di Reggio Emilia - settore civile - il D.M. 21 febbraio 2011.